



Modalità di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Visto il regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 – convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 – e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di accertamento generale dei fabbricati, rivalutazione del relativo reddito e formazione del catasto edilizio urbano;

Visto il regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, recante disposizioni in materia di semplificazione delle procedure catastali;

Visto l’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri, nonché delle commissioni censuarie, in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la determinazione 9 agosto 2005 del Direttore dell’Agenzia del Territorio, emanata, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto 13 novembre 2007 del Direttore dell’Agenzia del Territorio, recante “*Definizione delle regole tecnico economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell’articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*”;

Visto l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° dicembre 2012;

Considerata l'esigenza di emanare il provvedimento previsto dall'articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di stabilire le modalità di interscambio dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 7 febbraio 2013, con parere favorevole di cui al repertorio n. 266-II(SC).8, espresso previo conforme avviso dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti *internet*, in luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

Dispone:

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di interscambio con i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 2

(Interscambio dati)

1. L'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni i dati relativi alla superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, con riferimento alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria.

2. L’Agenzia rende disponibili ai Comuni, ai fini delle attività di accertamento di cui all’art. 14, comma 9, del decreto legge n. 201 del 2011, i dati relativi alla superficie determinata scorporando, per le sole destinazioni abitative, le superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti.
3. La data dalla quale è assicurata la fruibilità dei dati di cui ai commi precedenti è stabilita con apposito comunicato del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito *internet* della stessa Agenzia.
4. I Comuni, laddove riscontrino scostamenti significativi della superficie di cui al comma 1, rispetto ai dati in loro possesso, possono segnalare tali incongruenze all’Agenzia, secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

(Modalità di interscambio dei dati)

1. I canali di comunicazione utilizzati per l’interscambio dei dati di cui all’articolo 2 sono costituiti dalle piattaforme informatiche denominate “Portale per i Comuni” e “Sistema di Interscambio”.
2. L’interscambio dei dati di cui all’articolo 2 viene effettuato secondo le regole tecniche pubblicate sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate, nell’area relativa alle attività già di competenza dell’Agenzia del Territorio, all’indirizzo: <http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=6255> .

Articolo 4

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29 marzo 2013

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera